Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 156/18
Lussemburgo, 17 ottobre 2018

Stampa e Informazione

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-444/17
Préfet des Pyrénées-Orientales/ Abdelaziz Arib, Procureur de la République, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

L'avvocato generale Szpunar propone alla Corte di dichiarare che la direttiva rimpatri deve essere applicata a un cittadino di un Paese terzo qualora siano stati ripristinati i controlli alle frontiere interne

Il sig. Abdelaziz Arib, di nazionalità marocchina, è stato controllato, nel territorio francese, in prossimità della frontiera terrestre che separa la Francia dalla Spagna, a bordo di un autocarro proveniente dal Marocco. Egli era stato oggetto in precedenza di un provvedimento di allontanamento dal territorio francese. Sospettato di essere entrato illegalmente nel territorio francese, egli è stato sottoposto a fermo di polizia e il prefetto dei Pirenei Orientali (Francia) ha adottato un decreto recante l'obbligo di abbandonare il territorio francese e ha ordinato il suo trattenimento amministrativo. Il fermo di polizia è stato annullato dal tribunal de grande instance de Montpellier (Tribunale di primo grado di Montpellier, Francia) e, di conseguenza, il procedimento successivo, ivi compreso il trattenimento amministrativo, poiché il fermo di polizia non poteva essere eseguito. La cour d'appel de Montpellier (Corte d'appello di Montpellier, Francia) ha confermato la decisione e il prefetto ha proposto impugnazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia).

Il principio della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen comporta l'assenza di controlli alle frontiere interne delle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri. Il controllo di cui trattasi è stato effettuato a giugno 2016 durante il periodo di ripristino temporaneo in Francia di un controllo alle frontiere interne. Poiché la Francia aveva dichiarato lo stato di emergenza, aveva avuto luogo un ripristino dei controlli alle frontiere interne, conformemente alle disposizioni del codice frontiere Schengen [1], a fronte della grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

La Cour de cassation chiede alla Corte di giustizia se il controllo ripristinato a una frontiera interna sia assimilabile al controllo a una frontiera esterna all'atto del suo attraversamento da parte di un cittadino di un Paese terzo e se, di conseguenza, la Francia possa decidere di non applicare la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115[2], detta direttiva rimpatri. Tale direttiva, infatti, autorizza gli Stati membri a non applicarla ai cittadini di Paesi terzi fermati o scoperti dalle autorità competenti in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Maciej Szpunar indica che la questione è se le disposizioni della direttiva rimpatri si applichino obbligatoriamente in una situazione in cui uno Stato membro abbia temporaneamente ripristinato i controlli alle frontiere interne.

[1] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).
[2] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

L’avvocato generale ritiene che un attraversamento di frontiera, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia[3], sia avvenuto laddove sussista effettivamente un legame temporale e spaziale diretto con l’attraversamento della frontiera franco-spagnola. Egli constata, poi, che la frontiera franco-spagnola non può essere qualificata come frontiera esterna ai sensi della direttiva rimpatri ma è una frontiera interna.

L’avvocato generale aggiunge che sono protetti interessi giuridici diversi a seconda che si tratti delle frontiere esterne o delle frontiere interne. Infatti, se uno Stato membro responsabile del controllo delle frontiere esterne agisce nell’interesse di tutti gli Stati membri, uno Stato membro che decide di ripristinare i controlli alle frontiere interne lo fa nel proprio interesse.

L’avvocato generale ne trae la conclusione, quindi, che uno Stato membro deve applicare le fasi della procedura di rimpatrio previste dalla direttiva rimpatri alla situazione di un cittadino di un Paese terzo fermato o scoperto in connessione con l’attraversamento irregolare di una frontiera interna alla quale sono stati ripristinati i controlli in applicazione del codice frontiere Schengen.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

[3] Sentenza del 7 giugno 2016, Affum (C-47/15, v. Comunicato stampa 58/16).